

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**Sezione Fallimentare**

**PROC. 211/2023 – G.I. Dott.ssa Vitale**

**Integrazioni al Piano per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Il [REDACTED], che agisce in proprio quale Consumatore, assistito dal Gestore OCC Avv. Laura Lucidi giusta nomina in atti e domiciliato presso lo studio della suddetta in Roma Viale dei Quattro Venti 150 (per comunicazioni: PEC lauralucidi@ordineavvocatiroma.org fax 06/58303427)

**PREMESSA**

In data 9/2/2023 [REDACTED]

[REDACTED] in proprio ma con l'assistenza del sottoscritto Gestore all'uopo nominato dall'OCC Forense di Roma, ha presentato un Ricorso per la ristrutturazione debiti del consumatore corredato della prescritta Relazione dell'OCC e di una copiosa documentazione, nel quale ha proposto un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi degli art. 67 e segg. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) di cui al D. Lgl 12 gennaio 2019 n. 14, dimostrando per tabulas di possedere tutti i requisiti di legge.

Nel suddetto Ricorso, così nella Relazione OCC si dava atto dell'esistenza di due procedure esecutive immobiliari – che poi consistevano nelle due voci di debito maggiori - pendenti su Roma e su Firenze proponendo di soddisfare i creditori privilegiati ipotecari “non integralmente” così come da n. 4 dell'art. 67 CCII, e chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 70 n. 4 del CCII

Nelle more interveniva l'udienza dinanzi al Giudice dell'Esecuzione pendente dinanzi il Tribunale di Roma, il quale GE, non avendo il Giudice della presente procedura sospeso, non sospendeva l'esecuzione, ed all'udienza del 14/3/2023, il debitore [REDACTED] onde



evitare la fissazione della vendita all'asta e la decadenza dai termini, presentava istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. versando presso le casse del Tribunale la quota prescritta dalla legge, pari a € 45.900,00 (si allega ricevuta e documentazione Tribunale)

Al contempo, nelle more, si costituiva nella presente procedura del sovraindebitamento proprio il creditore [REDACTED] creditore procedente nel suddetto pignoramento immobiliare, il quale, nel confermare la verità dei dati forniti dal sovraindebitato circa l'entità del debito e l'esistenza della procedura esecutiva (P.E. [REDACTED]), lungi dall'eccepire alcunchè riguardo i presupposti di legge – oggettivi e soggettivi - per l'ammissibilità del Sig. [REDACTED] alla procedura del Piano del Consumatore (e non poteva essere altrimenti) , rilevava piuttosto che l'immobile de quo era stato periziato dal Tribunale in 423.500,00 euro (e depositava perizia, anche se per la verità come sappiamo il valore di mercato di un immobile è sempre relativo) e che a fronte di un credito nei confronti del Sig. [REDACTED] 275.134,58 euro l'istante aveva proposto 81.000,00 euro di soddisfo, concludendo essere “*tale proposta actu oculi eccessivamente penalizzante*” rispetto al valore di € 423.500,00 dell'intero immobile (dimenticando però che il Sig. [REDACTED] è proprietario non di ½ come affermano a pag. 3 - ma del 25% della proprietà – Cfr. Dichiarazione di successione che si allega, dalla quale si evince che l'immobile era abitazione familiare del S. [REDACTED] [REDACTED] e della moglie in comunione dei beni e pertanto la stessa alla morte del marito ha ereditato – assieme al figlio [REDACTED] solo la metà della quota del marito che si è andata ad aggiungere al suo 50% della comunione e pertanto la stessa Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] in realtà è attualmente proprietaria del 75% dell'immobile).

In ogni caso, si badi, la Ontario Spe nella sua memoria ritiene la proposta dell'Istante “solo” troppo penalizzante, non inammissibile e oltre questo dato per così dire “economico”, nulla oppone al Piano.

Di tal ché, l'istante, alla luce di quanto sopra e a riprova della propria buona fede e





nell'intento immutato di voler riallineare la propria posizione debitoria, creatasi – lo ricordiamo - per un evento sfortunato ed imprevedibile di salute che lo ha messo quasi sul lastrico negli anni 2014-2016 (che poi è proprio ciò che la legge 3/12 prima e ora il CCII intendono tutelare e garantire: l'imprenditore o qualsiasi persona onesta ma sfortunata per dargli un'altra chance, la possibilità di un fresh-start) provvede a presentare un' INTEGRAZIONE -MIGLIORATIVA - al piano già presentato, sempre articolandolo in tre distinti piani ognuno per tipologia di creditore ma sempre al fine di prestar fede all'impegno del rispetto del Piano del Consumatore proposto in questa integrazione, tenuto conto da un lato delle spese necessarie familiari e della professione dallo stesso indicate nel Ricorso Introduttivo, dall'altro dell'apporto del coniuge come già esposto. A tal proposito anzi, v'è di più, in quanto la somma depositata nella conversione del pignoramento è di provenienza della moglie [REDACTED] che aveva sottoscritto anche il ricorso iniziale per garantire l'acconto di 50 mila euro all'omologazione del piano. Quindi ora la somma di 45.900,00 depositata nelle casse del Tribunale ancor più rappresenta una garanzia all'adempimento del Piano.

E dunque l'istante [REDACTED] alla luce di quanto sopra, modifica ed integra il Piano nel seguente modo:

*“Il piano si articola in tre distinti piani operativi:*

**Il primo piano** è rivolto ai **CREDITORI PRIVILEGIATI SPECIALI** ovvero **i crediti per i quali esiste un pegno/ipoteca derivante unicamente agli obblighi dell'istante verso gli istituti di credito, o verso le società che hanno rilevato il credito, come ad esempio il caso di Banca Sella.**

*A tal fine occorre comunque tener conto dell'attuale situazione economica e finanziaria del settore creditizio, del periodo d'inflazione elevata e della difficoltà di reperire sul mercato liquidità per l'acquisto d'immobili sottoposti a procedura immobiliari. Non a caso l'economia mondiale si trova in un periodo particolarmente delicato caratterizzato dalle incertezze emerse con la guerra in Ucraina le cui conseguenze si riflettono sui*



